



Bruxelles, 8.5.2023
COM(2023) 239 final

2023/0142 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale, compreso l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Marocco.

Ai sensi del suddetto articolo 6, paragrafo 2, "l'adesione della Croazia a tali accordi è approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione [...] negozia tali protocolli a nome degli Stati membri [...]".

La Commissione ha negoziato il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato.

Il protocollo stabilisce gli adeguamenti linguistici necessari da apportare all'accordo in seguito all'adesione della Croazia.

In forza dell'articolo 6, paragrafo 2, suindicato, dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la firma del protocollo è stata approvata con decisione del [...] e il protocollo è stato firmato il [...].

La presente proposta mira ad ottenere una decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fondata sull'articolo 100, paragrafo 2, e sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le disposizioni del protocollo completano quelle dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Croazia. Tale protocollo consente alla Croazia di adempiere ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo con il Marocco è stato il primo accordo globale sul trasporto aereo firmato con un partner non europeo dell'Unione. Tale accordo è un elemento importante della politica estera dell'Unione in materia di aviazione e fa parte della famiglia di accordi euromediterranei nel settore del trasporto aereo che nel frattempo l'Unione ha firmato anche con Israele e Giordania. L'accordo nel settore del trasporto aereo con il Marocco ha quasi triplicato, in termini assoluti, i collegamenti tra il Marocco e l'UE. Il protocollo consentirà alla Croazia di beneficiare di tali vantaggi allo stesso modo degli altri Stati membri.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il protocollo modifica l'accordo tra l'Unione europea (e i suoi Stati membri) e un paese terzo. Esso è stato firmato a livello dell'Unione e deve essere concluso allo stesso livello.

- **Proporzionalità**

Si tratta della procedura standard per registrare l'adesione di un nuovo Stato membro a un accordo concluso dall'Unione (e dai suoi Stati membri). L'ambito di applicazione del protocollo è strettamente limitato alla questione dell'adesione della Croazia all'accordo nel settore del trasporto aereo con il Marocco.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Si richiede al Consiglio di concludere il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato.

L'articolo 1 conferma l'approvazione del protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

L'articolo 2 illustra la procedura per notificare al Marocco l'avvenuto espletamento da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri di tutte le procedure necessarie per la sua approvazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [riferimento alla decisione relativa alla firma] del Consiglio, il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (il "protocollo") è stato firmato il [data della firma dell'accordo], con riserva della conclusione di tale protocollo in una data successiva.
- (2) È pertanto opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (il "protocollo") è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo, per esprimere il consenso dell'Unione e dei suoi Stati membri a essere vincolati dal protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*